

Roma 27 novembre 2018

**Circolare interministeriale di chiarimenti sulle competenze, modalità e procedure per l'attuazione della legge 168/2017 sui "Domini Collettivi".**

**Relazione**

**Sulla costituzione e funzionamento degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico**

1. Premesso che la legge 20 novembre 2017 n. 168, all'art. 1 co. 2, stabilisce che "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria", è necessario che gli enti esponenziali esistenti siano ricostituiti come associazioni di diritto privato con atto pubblico a norma art. 14 c.c. per le finalità di cui alla l.168/2017.

L'atto costitutivo e lo statuto devono avere i contenuti indicati all'art. 16 c.c.: denominazione dell'ente, indicazione dello scopo in conformità della legge 168/2017, del patrimonio e della sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi dei titolari utenti civici e i requisiti per l'ammissione all'ente, le norme relative all'estinzione o modifica dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.

Lo statuto deve contenere le norme sulla responsabilità degli amministratori (art. 18 c.c.), le limitazioni del potere di rappresentanza (art. 19, c.c.), la convocazione dell'assemblea dei titolari utenti civici (art. 20, c.c.), le deliberazioni dell'assemblea e le modalità per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto (art. 21, c.c.), le azioni di responsabilità degli amministratori per fatti da loro compiuti (art. 22, c.c.), annullamento e sospensione delle deliberazioni (art. 23, c.c.), recesso ed esclusione degli utenti civici (art.24, c.c.). In caso di scioglimento dell'ente, norme sulla liquidazione e devoluzione dei beni del patrimonio dell'ente e nuova destinazione (artt. 30, 31 e 32 c.c.), le sanzioni penali: ammenda, in caso di inadempienza degli obblighi di iscrizione del patrimonio (art. 35, c.c.).

L'atto costitutivo e lo statuto approvati devono essere iscritti nel registro delle persone giuridiche private istituito presso la prefettura di competenza con le modalità stabilite all'art. 1 e ss., del regolamento approv. con il d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 "norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle

*persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n.17 dell'allegato 1 della l. 15 marzo 1997 n. 59)".*

2. Le Università agrarie ed associazioni riconosciute dalla l. 4 agosto 1894 n. 397 nelle provincie *dell'ex Stato pontificio*, e successivamente disciolte a norma art. 25 l. 16 giugno 1927 n. 1766, sul *riordino degli usi civici nel Regno*, con il trasferimento dei beni al Comune di competenza territoriale, sono costituite in enti esponenziali delle collettività titolari per le finalità di cui alla legge 168/2017 sui domini collettivi con la procedura di cui al punto 1, su richiesta dei cittadini residenti interessati costituiti in Comitato promotore spontaneo.

3. Nelle aree territoriali dove non esistono enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, i cittadini residenti nel Comune o nella Frazione che hanno manifestato il loro interesse, costituiti in Comitato promotore spontaneo, possono chiedere, a norma art. 2, co. 4, della legge 168/2017 che all'amministrazione dei beni e diritti della collettività provveda un Comitato di cinque membri costituito con il procedimento di cui alla legge 17 aprile 1957 n. 278.

Su richiesta del Comitato promotore, il prefetto sentito il commissario per gli usi civici di competenza territoriale, convoca i cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune o della Frazione che hanno dichiarato il loro interesse alla partecipazione alla costituzione dell'ente. Le modalità per la dichiarazione di interesse sono stabilite in un bando pubblico affisso nelle strade e le piazze del Comune o della Frazione, nonché all'albo comunale.

Il Prefetto forma le liste elettorali composte dai cittadini residenti che hanno dichiarato il loro interesse e convoca i comizi per l'elezione dei consiglieri componenti il Comitato (ASBUC).

Per la costituzione del Comitato (ASBUC) si segue la procedura di cui agli art. 2, 3 e 4 della legge 278/1957 integrata, in quanto applicabile, con le norme stabilite per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei piccoli comuni (art. 71 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267).

Gli eletti sono convocati entro 30 giorni dalla loro proclamazione, dal Sindaco o dal Presidente della Frazione, per l'elezione tra di essi, a scrutinio segreto, del Presidente del Comitato (ASBUC).

Il Presidente del Comitato convoca il Consiglio degli utenti per l'approvazione dello statuto dell'ente. Nello statuto sono stabilite le norme per l'amministrazione dei beni della comunità titolare, per il funzionamento degli organi, per la convocazione dell'assemblea dei titolari utenti civici, i poteri e le competenze degli organi, approvazione delle delibere dell'assemblea dei titolari civici, l'annullamento e sospensione delle deliberazioni, le norme sulla responsabilità degli amministratori, le limitazioni del potere di rappresentanza, le azioni di responsabilità degli amministratori, recesso ed esclusione degli utenti civici (art. 16 c.c. e ss.), nonché le norme per il rinnovo degli organi del Comitato.

**Le Competenze dello Stato in tema di beni e diritti di collettivo godimento, di demanio civico e proprietà collettive o domini collettivi:**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare deve esprimere parere su tutti i provvedimenti relativi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e componenti del sistema ambientale (art. 2, 1° co., lett. *b*), *c*) e *d*) l. n. 168/2017), e per quanto attiene ai corpi idrici sui quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici (art. 3, 1° co., lett. *f*), l.n. 168/2017);

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali deve esprimere parere su tutti i provvedimenti relativi ai beni e diritti di godimento di cui all'art. 2, 1° co., lett. *a*) e *d*) (basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale), *e*) (strutture eco paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale), *f*) (fonti di risorse naturali da valorizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto);

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve esprimere parere su tutti i provvedimenti relativi all'uso e gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato Italiano e costituenti il patrimonio antico dell'ente collettivo o patrimonio civico o demanio civico (art. 2, 1° co., lett. *f*), risorse rinnovabili da valorizzare e utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto) e art. 2, 2° e 3° co., l. n. 168/2017, per la gestione dell'utilità del fondo consistente nello sfruttamento di esso (art. 2, 3° co., lett. *a*), l.n. 168/2017), e art. 3, 2° co.).

Il parere viene rilasciato su richiesta dell'ente gestore al Ministero di competenza, il quale si deve esprimere entro 120 giorni dalla richiesta. Ove il parere non venga rilasciato nel termine suddetto, viene convocata una conferenza di

servizio tra l'ente richiedente, il Ministero che deve dare il parere e tutti gli uffici interessati. La conferenza di servizi si svolge con le modalità (art. 14-bis l. 241/1990 sul procedimento amministrativo).

### **Mutamento di destinazione dei beni civici.**

Premesso che la legge 168/17 prevede la perpetua destinazione agro-silvo – pastorale del patrimonio antico dell'ente collettivo o patrimonio civico o demanio civico (art. 3, co. 2) può essere consentita, su richiesta dell'ente gestore e previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, una diversa destinazione che sia più funzionale alle necessità attuali della comunità titolare.

Il mutamento di destinazione può essere realizzato attraverso lo strumento della pianificazione condivisa tra Stato e Regione e deve contenere la clausola del ritorno delle terre per quanto possibile all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale era stata accordata la nuova destinazione, o se questa non fosse possibile una nuova destinazione più idonea.

### **Sclassificazione dei beni civici di demanio civico che hanno perso in modo irreversibile la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi.**

La procedura di sclassificazione dei terreni di demanio civico in tutti i casi in cui sia venuta meno in modo irreversibile la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, può essere richiesta dall'ente gestore – col parere favorevole del Ministero dell'Ambiente - sul modello introdotto dall' art. 10 l.r. Ab. L.3 marzo 1988 n. 25 sugli usi civici e gestione terre civiche\*.

Sulla richiesta di sclassificazione deve esprimere il proprio parere il Ministero Ambiente. Infatti con la sclassificazione il bene fuoriesce dal regime del demanio collettivo e quindi viene meno la tutela ambientale propria del demanio civico. Ove il Ministero non si esprima nel termine di 120 giorni dalla richiesta, viene convocata una conferenza di servizio tra l'ente richiedente, il Ministero dell'Ambiente e tutti gli uffici interessati.

\* Sulla legittimità di tale modello si è già espresso il giudice costituzionale con la sentenza n. 511/1991.